

Appalti (2)

C.E.L.

Il C.E.L. può essere rilasciato dalla committenza all'impresa anche se i lavori sono ancora in corso di esecuzione; tuttavia, esso dovrà presentare il contenuto richiesto dalle disposizioni normative vigenti per dimostrare il possesso del requisito di idoneità tecnico-organizzativa ai fini dell'ammissione alla gara.

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 21 febbraio 2020, n. 1320

[Approfondisci...](#)

La vicenda trae origine dall'esclusione di un'impresa dalla gara indetta dall'Agenzia del Demanio avente ad oggetto l'affidamento di un Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti al recupero e alla riqualificazione degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato. Per il lotto 1 - cui l'impresa appellante partecipava - il disciplinare imponeva il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 d.P.R. n. 207/2010 e art. 12 del Decreto del MIBACT n. 154/2017 e, specificamente, quello di *"aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro"*. L'esclusione si fondava sull'assenza dei requisiti di qualificazione previsti dal disciplinare di gara per la categoria OG2, non raggiungendo i lavori analoghi svolti nel quinquennio precedenti l'importo minimo richiesto dal d.P.R. n. 207 del 2010, e ciò in quanto uno dei C.E.L. forniti dalla società - relativo ai lavori svolti presso la questura di Bari - non poteva considerarsi utile in quanto riferito ad un intervento in corso di esecuzione e privo dell'attestazione di buon esito dei lavori da parte della Soprintendenza competente. L'impresa allora impugnava il provvedimento d'esclusione e il giudizio di primo grado si concludeva con la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese; avverso tale sentenza, l'impresa interponeva appello contestando l'esclusione, e ribadendo che il C.E.L. in questione era stato regolarmente emesso dal R.U.P. a seguito di adeguata istruttoria. L'esclusione, allora, sarebbe stata contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza per via dell'eccessivo formalismo, lesivo altresì del principio di libera concorrenza.

Secondo l'appellante, poi, la stazione appaltante avrebbe altresì violato l'art. 86, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 laddove prevede che la prova della capacità economica possa essere fornita *"mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo"*, e quella di capacità tecnica da *"una dichiarazione concernente il fatturato globale"*. I Giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sentenza di primo grado, respingendo l'appello, ma con una motivazione diversa. Il Giudice di prime cure, infatti, si era limitato ad esaminare il carattere parziale dei lavori certificati, ritenendo tale elemento sufficiente ad escludere l'idoneità del C.E.L.



Il Consiglio di Stato invece non ha ritenuto tale rilievo dirimente, valutando come non utile il C.E.L. presentato dall'impresa per due ragioni indipendenti dalla completa esecuzione o meno dei lavori certificati: la data dello stesso (successiva al termine per la presentazione delle domande) e l'assenza del visto da parte della Soprintendenza.

Infatti, il Consiglio ha ricordato che il C.E.L. costituisce *“una certificazione richiesta dall'impresa al committente...per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica-organizzativa, costituito dall'aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria in quanto la committenza certifica l'avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori”* e, pertanto, *“non v'è ragione per ritenere che l'impresa possa richiedere alla committenza il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto di appalto sia stato integralmente concluso”*. Tuttavia, anche se per lavorazioni parziali, è *“indispensabile che il C.E.L....presenti il contenuto richiesto dalle disposizioni normative”*, ovvero - nel caso di specie - il visto della Soprintendenza, necessario ai sensi dell'art. 12 del Decreto del MIBACT già menzionato. Tale visto, infatti, *“non può essere derubricato a mera formalità”* e il C.E.L., in quanto documento probatorio della capacità di idoneità tecnica organizzativa, *“non è, per espressa indicazione normativa, surrogabile da altra documentazione”*.
